C12037 - CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS/RAMO DI AZIENDA ITALIANO BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.U.
Provvedimento n. 25991

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di CNP Partners, Seguros e Reaseguros, S.A., pervenuta in data 10 marzo 2016;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 11 aprile 2016, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LE PARTI

CNP Partners, de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito, CNP Partners) è una società di diritto spagnolo che è attiva in Italia, attraverso la sua succursale CNP Partners, de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia, nell'offerta di prodotti assicurativi nei rami vita e danni.
CNP Partners è controllata dalla compagnia assicurativa francese CNP Assurances S.A. e tale società rappresenta la capogruppo di un gruppo imprenditoriale francese (di seguito, Gruppo CNP) che controlla altre attività in *joint ventures* o filiali attive nel mercato assicurativo italiano.

Nel 2015 il fatturato realizzato in Italia da CNP Partners è stato pari a circa *[10-50]*[1] milioni di euro, mentre il fatturato realizzato in Italia dal Gruppo CNP è stato pari, nel 2014, a circa *[2-3]* miliardi di euro.
Oggetto di acquisizione è l'intero ramo d'azienda attualmente controllato da Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros, S.A.U. (di seguito, Barclays Vida), appartenente al gruppo bancario Barclays Bank Plc. e attivo in Italia nell'offerta di prodotti assicurativi in alcuni rami vita e danni.
Nel 2015, il fatturato realizzato in Italia Barclays Vida è stato pari a circa *[100-495]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di CNP Partners, del controllo esclusivo dell'intero ramo d'azienda comprendente l'intera attività assicurativa italiana di Barclays Vida attraverso l'acquisizione dei diritti, delle attività e delle passività nonchè di tutte le polizze assicurative stipulate da Barclays Vida.
L'operazione prevede altresì delle clausole di non sollecitazione per cui solo previo consenso di Barclays Vida, per un periodo di 18 mesi, CNP Partners possa assumere qualsiasi dipendente di Barclays Vida diverso da quelli assegnati al ramo d'azienda oggetto della cessione. É inoltre previsto che, per un periodo di 3 anni, solo previo consenso di CNP Partners, Barclays Vida possa assumere dipendenti assegnati al ramo d'azienda oggetto di cessione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale del ramo d'azienda di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.
Le clausole di non sollecitazione descritte in precedenza possono essere qualificate come accessorie nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione comunicata e ad essa necessarie. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione, a condizione che abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione[2]. Diversamente, le restrizioni poste a beneficio del venditore non possono considerarsi direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*

IV. IL PARERE DELL'IVASS

Con parere pervenuto in data 11 aprile 2016, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale.

V. VALUTAZIONI

L'operazione in esame interessa i mercati dell'assicurazione vita e danni dove, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato[3]. Tale distinzioni rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per ciascun ramo, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale. Nella presente operazione, sono pertanto da distinguere:
i) i mercati produttivi nazionali corrispondenti a ciascun ramo assicurativo vita e danni in cui sono attive le Parti; ii) i mercati distributivi provinciali per i rami vita e danni.
Con riferimento ai mercati relativi alla fase di produzione delle polizze assicurative dei rami vita e danni, si osserva che – per i rami in cui sono attive le Parti dell'operazione in esame – le quote di mercato di CNP Partners *post-merger* calcolate in base ai dati 2015 risultano inferiori o pari a circa l'1% e, in un singolo ramo (ramo vita III) del comparto assicurativo vita pari a circa il *[5-10*%].
Con riferimento ai mercati relativi alla fase di distribuzione delle polizze assicurative dei rami vita e danni, CNP Partners, anche dopo la realizzazione della presente operazione, deterrà delle quote di mercato nelle province interessate che, in base ai dati nel 2014, risultano inferiori o pari a circa il 10%. Solamente in alcune province, e segnatamente Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa, le quote di mercato *post-merger* calcolate sui dati relativi al 2014 risultano pari a circa il *[15-20*%], tuttavia l'apporto incrementale della presente operazione risulta marginale, in quanto inferiore all'1%.
Pertanto, sia nei mercati assicurativi relativi alla fase di produzione dei rami vita e danni, sia nei mercati relativi alla distribuzione negli stessi rami, la presente operazione non altera in maniera significativa l'assetto concorrenziale.
In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale dei mercati rilevanti analizzati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non sollecitazione sono accessori all'operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali obblighi nella misura in cui si realizzino oltre quanto sopra indicato;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[3] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*